

## ARTICOLO 29 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.



29

# CHE COS'È LA FAMIGLIA?



Fino alla fine degli anni Sessanta le famiglie italiane erano generalmente *stabili e allargate* cioè composte da padre, madre, diversi figli e molte

volte anche dai nonni o zii. Successivamente diventano a larga maggioranza famiglie *mononucleari*, cioè composte dai soli genitori e uno o due figli.



**La famiglia è ponte fra individuo e società.** Nella famiglia, infatti, l'individuo comincia a fare l'esperienza delle relazioni e del vivere con gli altri: la famiglia è una piccola società, perché è un insieme di persone che vivono le une accanto alle altre. In famiglia si impara a stare insieme agli altri, ad accoglierli e rispettarli.

# CHE COS'È LA FAMIGLIA?

È una grande scuola di solidarietà, perché in quella piccola società tutti sono impegnati a collaborare per il benessere comune.

In oltre la famiglia ha una grande responsabilità: **proteggere ed educare i figli**, insegnando loro le regole della convivenza civile e aiutandoli a scoprire i segreti, la bellezza e i pericoli della vita.



# LA FAMIGLIA E IL MATRIMONIO



Nella parte riguardante i **rapporti etico-sociali** (**articoli 29-34**) la Costituzione garantisce i diritti della famiglia (prevedendo agevolazioni per le famiglie numerose), e in particolare dei figli – anche quelli nati fuori dal matrimonio- , che i genitori devono provvedere a mantenere , istruire ed educare.

# LA FAMIGLIA E IL MATRIMONIO

La legge italiana prevede un solo modello di famiglia: la **monogamica**, che vieta di avere più di un coniuge. Diversamente, in altri Paesi, come quelli di religione islamica, esiste la famiglia **poligamica**, che consente agli uomini di sposare fino a quattro donne. I cittadini islamici che vivono in Italia, tuttavia, devono adeguarsi alla legge italiana, pena le sanzioni previste in questo caso.



# LA FAMIGLIA E IL MATRIMONIO


Come stabilito dal **Diritto di famiglia** l'età minima per il matrimonio è fissata a **18 anni**. Vi sono comunque altre condizioni affinché il matrimonio sia possibile.

## **Gli sposi devono:**

- **essere liberi** da precedenti vincoli matrimoniali;
- **non essere consanguinei** (parenti in linea diretta) o legati da stretti rapporti familiari (come il figlio adottivo e l'adottante);
- **non essere interdetti**, ossia non aver perso alcuni diritti per grave infermità mentale.



# ARTICOLO 9 E 33 DELLA CARTA UE



Ogni cittadino dell'unione ha «il diritto di costituire una famiglia» (art. 9 Carta UE). Tale diritto viene poi ribadito nell'art. 33. Carta UE, che invita ogni stato a prendere tutti i provvedimenti possibili per garantire «la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale».



# IL MATRIMONIO



In base all'art.29 Cost. it. «la Repubblica riconosce I diritti della famiglia come **società naturale fondata sul matrimonio**».

La Costituzione prende in considerazione solo i nuclei familiari costituiti col matrimonio: presupposto della «famiglia di diritto» è il matrimonio.



# IL MATRIMONIO

L'ordinamento giuridico italiano riconosce tre forme di matrimonio:

- Il **matrimonio civile** è celebrato pubblicamente dal sindaco(o da un suo delegato) ed è regolato dalle leggi dello Stato italiano.
- Il **matrimonio concordatario** è un sacramento, celebrato da un sacerdote secondo il rito cattolico; in seguito il sacerdote trasmette l'atto all'ufficiale di stato civile, che provvede a trascriverlo. Una volta trascritto, il matrimonio ha effetti civili.
- Il **matrimonio religioso non cattolico** produce anch'esso effetti civili e deve essere celebrato davanti al ministro di un culto ammesso dallo Stato italiano.



# LE NUOVE ESIGENZE SOCIALI

Una questione molto attuale riguarda le coppie non sposate. Oggi si assiste al fenomeno sempre più diffuso delle **famiglie di fatto** costituite da genitori non uniti in matrimonio e dai figli. Se la famiglia per libera scelta, è formata da un solo genitore e dai suoi figli si parla di **famiglia atipica** presente nei Paesi dove è riconosciuto il divorzio 1970. Un problema attuale e molto dibattuto è il matrimonio delle coppie **omosessuali** formate da due persone dello stesso sesso che coabitano. Infine chi vive da solo costituendo tuttavia un nucleo familiare viene definito **single**.



# L'EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI

## Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese

ARTICOLO



# LA PARITÀ FRA DONNA E UOMO

Quando si parla di uguaglianza non si può ignorare la «parità fra donna e uomo», che non è ancora del tutto attuata.

In Italia, alla base del matrimonio, sta «l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi» (art. 29 Cost. It.). **Fino al 1975** la legislazione era in contrasto con la Costituzione, perché stabiliva, **che il marito era a capo della famiglia**, e che la donna doveva assumere il cognome dell'uomo e seguirlo ovunque stabilisse la sua residenza.

Solo **nel 1975** con la  *riforma del diritto di famiglia*  **il marito non è più a capo della famiglia** e aspetta a entrambi i coniugi concordare l'indirizzo della vita familiare.



# LA PARITÀ FRA DONNA E UOMO

In particolare:

- **La moglie non ha più l'obbligo di seguire il marito**, perché entrambi fissano la residenza secondo le esigenze della famiglia;
- **La fedeltà coniugale deve essere reciproca**; un impulso in questo senso è stato dato dalla Corte costituzionale, con una sentenza del 1968 che ha cancellato la norma secondo cui **l'adulterio della moglie era più grave di quello del marito**;
- La famiglia si basa sulla collaborazione dei coniugi, che restano liberi di compiere le loro scelte, anche dopo il matrimonio;
- La moglie aggiunge il cognome del marito al suo; in questo modo la donna può svolgere qualsiasi attività professionale, usando il proprio cognome (se l'avvocato Luisa Bianchi sposa Paolo Verdi, continua a esercitare come avvocato Bianchi).



# IL MATRIMONIO NEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO: LE SPOSE BAMBINE

I matrimoni precoci sono delle violenze dei diritti umani delle bambine che limita loro l'istruzione e che provoca danni alla loro salute. Anche se molte leggi li proibiscono, purtroppo continuano a negare l'infanzia a milioni di bambine.



Quasi sempre i matrimoni precoci si considerano forzati perché molte volte le bambine non danno il loro consenso. Le **spose bambine** sono sempre costrette ad abbandonare la scuola. Questo non solo limita il loro futuro, ma anche la loro capacità di contribuire alla crescita economica e sociale comunità e del Paese in cui vivono.

# LE SPOSE BAMBINE



I matrimoni precoci hanno un impatto negativo sulla salute delle bambine.

Le gravidanze e i parti sono la principale causa di morte delle bambine tra i 15 e i 19 anni.

Spesso le ragioni del matrimonio precoce sono: la povertà, l'ignoranza, la disuguaglianza di genere e la mancanza di rispetto dei diritti dei bambini.

# LE SPOSE BAMBINE NEL MONDO


L'organizzazione americana International Center for Research on Women (Icrw) ha compilato una «Top 20» dei Paesi in cui i matrimoni di minorenni sono più diffusi: il **Niger** è al primo posto (il 76,6% delle spose hanno meno di 18 anni), seguito da Ciad, Bangladesh, Mali, Guinea, Repubblica centrafricana, Nepal, Mozambico, Uganda, Burkina Faso, India, Etiopia, Liberia, Yemen, Camerun, Eritrea, Malawi, Nicaragua, Nigeria, Zambia.





# ADULTERIO: C'È DIFFERENZA TRA MOGLIE E MARITO?

«Il principio che il marito possa violare l'obbligo della fedeltà coniugale, mentre la moglie debba essere punita – rimonta ai tempi remoti nei quali la donna, considerata perfino incapace e privata di molti diritti, si trovava in stato di soggezione alla potestà maritale. La donna ha acquisito pienezza di diritti e la sua partecipazione alla vita economica e sociale della famiglia è diventata molto più intensa; mentre il trattamento differenziato in tema di adulterio è rimasto immutato.



Next

# ADULTERIO: C'È DIFFERENZA TRA MOGLIE E MARITO?

- Ritiene la Corte, alla stregua dell'attuale realtà sociale, che la discriminazione, lungi dall'essere utile, è di grave nocimento alla concordia e alla unità della famiglia. La legge, non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo quello della moglie, pone in stato inferiorità quest'ultimo, la quale viene lesa nella sua dignità, è costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria.
- La Corte ritiene pertanto che la discriminazione sancita dal primo comma dell'art. 559 Codice penale non garantisca l'unità familiare, ma sia un privilegio assicurato al marito, e, come tutti i privilegi, violi il principio di parità. Per questi motivi la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 599 Codice penale».

